


Relazioni degli Amministratori
sulle proposte di deliberazione
all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti del 27 aprile 2016



ORDINE DEL GIORNO

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale per UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Liguria – Società di Assicurazioni – S.p.A. e Liguria Vita S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza e dell'art. 24 del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. **Modifica degli artt. 14 ("Cariche sociali"), 15 ("Riunioni del Consiglio di Amministrazione"), 18 ("Comitato Esecutivo"), 20 ("Direzione Generale"), 21 ("Rappresentanza sociale") e 26 ("Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari") dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL
PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018,
previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo
compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 viene a scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ("UnipolSai" o la "Società"), nominato dall'Assemblea del 29 aprile 2013.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; e ciò secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 13 dello Statuto sociale, che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza, nonché tenuto conto della Delibera CONSOB n. 19499 del 28 gennaio 2016, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste.

Ricordiamo, al riguardo, che lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 19.

Segnaliamo pertanto – rinviando, per quanto qui non specificato, alla citata disposizione statutaria – che:

- le liste contenenti i nominativi dei candidati – in numero non inferiore a 9, elencati secondo un numero progressivo – dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea stessa e la Società provvederà a metterle a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul proprio sito *internet* e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- secondo quanto previsto dalla richiamata Delibera CONSOB n. 19499/2016, hanno diritto di presentare una lista gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di almeno l'1% del capitale sociale; la titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;

- ciascun soggetto che presenta una lista, gli aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza" o il "TUF") avente ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla Società, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo del soggetto presentatore ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Fermo restando quanto più oltre precisato con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento CONSOB n. 16191 del 29 ottobre 2007 (il "Regolamenti Mercati"), in ciascuna lista devono essere contenuti ed espressamente indicati almeno due soggetti in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza. Ove due soli dei candidati siano in possesso dei requisiti in questione, a tali candidati non potranno essere assegnati gli ultimi due numeri progressivi di ciascuna lista.

Sempre ai sensi del citato art. 13 dello Statuto sociale, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche;
- ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;
- iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Unitamente a ciascuna lista deve inoltre pervenire alla Società – anche successivamente al deposito della lista stessa purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea – la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità della percentuale di capitale prescritta dalla disciplina vigente al momento della presentazione della lista.

Inoltre, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto di detto equilibrio; in particolare, in occasione del presente rinnovo, almeno un terzo dei componenti il Consiglio di

Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi che precedono sono considerate come non presentate.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera d), del Regolamento Mercati, essendo UnipolSai sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati), il Consiglio di Amministrazione della Società deve essere composto in maggioranza da Amministratori indipendenti sia ai sensi del TUF (ovverosia in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF) che del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si segnala che la Policy in materia di requisiti di idoneità alla carica, approvata dall'organo amministrativo in carica di UnipolSai ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, prevede che, ai fini della valutazione del requisito di indipendenza di un Amministratore, si deve aver riguardo al corrispettivo annuo di eventuali prestazioni professionali rese nei confronti della Società e/o in società controllate, ove eccedente il 5% del fatturato annuo dell'Impresa o dell'Ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello Studio Professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner* o socio o, comunque, eccedente l'importo di Euro 200.000.

Si rammenta che i candidati alla carica di Amministratore dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento "*Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.*" adottato dal Consiglio di Amministrazione di UnipolSai in data 13 febbraio 2013 e consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipolsai.com sezione *Corporate Governance*.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono altresì destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (Regolamento Emittenti), con l'Azionista che detiene il controllo.

Ricordiamo, inoltre, che nel caso di presentazione di un'unica lista o di nessuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi e la presenza di un numero di Amministratori indipendenti in misura almeno pari a quello previsto dalle applicabili disposizioni.

Si evidenzia, infine, che ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Criterio applicativo 1.C.1 lett. h), il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del

Comitato Nomine e Corporate Governance, tenuto conto degli esiti della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati ("*Board Performance Evaluation*"), esprime agli Azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, pertanto, supportato dal Comitato Nomine e Corporate Governance, esaminati e considerati i risultati emersi dalle attività di *Board Performance Evaluation*, ha espresso il proprio orientamento, allegato alla presente Relazione, in merito alla dimensione e alla composizione ottimale del nominando organo amministrativo.

Si invita pertanto l'Assemblea ad assumere le più opportune deliberazioni in merito, nonché a determinare il compenso annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione per tutta la durata del mandato.

Bologna, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato Orientamento del Consiglio di Amministrazione in carica in merito alla dimensione ed alla composizione ottimale del nominando organo amministrativo.

**UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORIENTAMENTO AGLI AZIONISTI
IN MERITO ALLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Premessa

Così come raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “Codice di Autodisciplina”), il Consiglio di Amministrazione (anche il “Consiglio” o l’“Organo amministrativo”) di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”) – con l’assistenza del Comitato Nomine e Corporate Governance (il “Comitato”), anche tenuto conto degli esiti della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati – esprime agli Azionisti, prima della nomina del nuovo Organo amministrativo da parte dell’Assemblea, il proprio orientamento sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il Codice di Autodisciplina esprime infatti, in via generale, l’auspicio che gli azionisti dell’emittente, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio uscente, le caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni della società, alla complessità e specificità del settore di attività in cui essa opera, nonché alle dimensioni dell’Organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione in carica di UnipolSai ha, quindi, redatto, con l’assistenza del Comitato, il presente orientamento - da sottoporre all’esame ed alla valutazione degli Azionisti, in vista della prossima Assemblea - in merito alla dimensione e alla composizione ottimale del nuovo Organo amministrativo (l’“Orientamento”).

Anche con riferimento all’esercizio 2015, così come per i due esercizi precedenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato, ha effettuato una valutazione sul funzionamento proprio e dei suoi comitati, nonché sulle relative dimensioni e composizione (“*Board Performance Evaluation*”). Il processo di autovalutazione è stato svolto nell’arco del triennio e ha avuto uno specifico *focus* sulle aree da individuare come punti di forza e su quelle meritevoli di approfondimento al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione uscente di formulare una riflessione di sintesi sui risultati emersi nel corso dell’esercizio 2015 ed, in particolare, dell’intero mandato dell’Organo amministrativo e, quindi, sul percorso evolutivo effettuato nel triennio 2013-2015.

2. Dimensioni del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto disposto dall’art. 13 (“Consiglio di Amministrazione”) del vigente Statuto sociale, il Consiglio di UnipolSai deve essere composto da un minimo di 9 a un massimo di 19 consiglieri. La sua attuale dimensione, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2013, è pari a 19 componenti e coincide con quella del Consiglio eletto nel precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene che, ai fini della valutazione della composizione quantitativa dell’Organo amministrativo, si debba tenere conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche di UnipolSai,

cercando di realizzarne un equilibrato contemperamento.

Le dimensioni dell'Organo amministrativo devono rappresentare e adeguatamente supportare i compiti di indirizzo strategico che il Consiglio sarà chiamato ad assolvere, tenendo conto dell'esigenza di strutturare la delega delle funzioni di analisi e supporto consultivo e propositivo ai Comitati interni ad esso e della necessità di assicurare un adeguato funzionamento degli stessi.

Tali caratteristiche suggeriscono la necessità di adottare una composizione collegiale che sia in grado di dare un apporto significativo alle scelte e strategie da adottare nella gestione delle attività, nonché di disporre di un numero di membri tale da garantire l'efficiente funzionamento dei Comitati interni al Consiglio, anche tenendo in considerazione l'esigenza di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti nei Comitati stessi.

**** **

In tale ambito – in accoglimento dei risultati della Board Performance Evaluation e compatibilmente con l'esigenza di diversificazione delle competenze ritenute necessarie, di cui al paragrafo successivo nonché con la dimensione e la complessità della Società – il Consiglio di Amministrazione suggerisce agli Azionisti di valutare la possibilità di una equilibrata riduzione del numero degli Amministratori, pur nell'ambito della fascia alta del range individuato dallo Statuto sociale.

Ciò avuto comunque riguardo alle positive dinamiche di funzionamento che il Consiglio di Amministrazione uscente ha riscontrato nel corso del proprio mandato e ritenendo che la composizione del Consiglio debba in ogni caso garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento di tale organo, consentendo l'approfondimento dei problemi e permettendo a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento dei Comitati consiliari.

3. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Preliminarmente si ricorda che la normativa applicabile al settore assicurativo prevede specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che debbono essere posseduti dai componenti dell'Organo amministrativo, individuando altresì talune situazioni di incompatibilità.

Passando ad esaminare più specificamente i profili teorici dei candidati alla carica di Amministratore idonei ad assicurarne una composizione qualitativa ottimale – fermo restando, come detto, quanto al riguardo previsto dalla vigente regolamentazione applicabile a UnipolSai – il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato, ha definito, anche alla luce degli esiti dei processi di autovalutazione effettuati nell'arco del triennio, un insieme di competenze ritenute necessarie all'Organo amministrativo per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti.

Tali competenze sono state definite tenendo inoltre conto:

- di quanto in proposito previsto dalla richiamata normativa nazionale applicabile al settore assicurativo¹;
- delle indicazioni emanate dalle istituzioni e *authority* europee²;
- delle funzioni assegnate all'organo medesimo, del suo funzionamento e dell'articolazione in Comitati endoconsiliari, nonché della complessità e delle dimensioni del Gruppo, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria e della quotazione in mercati regolamentati³;
- delle *best practice* diffuse nel mercato.

In proposito il Consiglio segnala che gli esiti della *Board Performance Evaluation* hanno confermato in via generale:

- la condivisione che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel proprio insieme, esprima – anche sulla scorta delle conoscenze approfondite e dell'esperienza maturata dagli Amministratori stessi nello svolgimento del mandato in corso e/o, se del caso, dei pregressi mandati, oltre che attraverso la partecipazione, per coloro che ne fanno parte, alle riunioni dei Comitati endoconsiliari, nonché ai programmi di formazione e aggiornamento (c.d. *induction session*) – le competenze, come più oltre precisate, ritenute necessarie al buon funzionamento dello stesso;
- soddisfazione circa il livello di diversità, in termini non solo di età, genere e anzianità di carica ma anche di competenza ed esperienze, dell'Organo

¹ Allo stato la normativa regolamentare di settore di riferimento è rappresentata dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 il quale – all'art. 5, comma 2, lett. l) – prevede che l'organo amministrativo nel suo complesso deve essere in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance*, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.

² A livello comunitario l'art. 273, comma 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II) prevede quanto segue:

“(…)

2. La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.

3. La valutazione della competenza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'appropriata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale.”

³ Inoltre ai sensi del Codice di Autodisciplina, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione deve possedere, rispettivamente, i seguenti requisiti:

- adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

amministrativo, pur in presenza di aree ritenute migliorabili, che potranno esserlo anche grazie alla partecipazione a nuove *induction session*.

**** **

Premesso che il presente Consiglio di Amministrazione ritiene che, in linea generale, il suo attuale assetto rifletta correttamente ed in maniera adeguata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le diverse competenze necessarie, il Consiglio stesso ritiene che le professionalità e competenze che, tenuto conto delle risultanze dei richiamati processi di autovalutazione, anche alla luce delle suddette attività di induction, debbano essere rappresentate all'interno del nuovo Organo amministrativo nel suo complesso, al fine di mantenerne una composizione ottimale, siano le seguenti:

- *pianificazione strategica;*
- *business assicurativo e/o bancario e/o finanziario e/o immobiliare;*
- *dinamiche del sistema economico-finanziario e di settore;*
- *normative e regolamentazione di settore e corporate governance;*
- *informativa contabile, sistemi di rilevazione finanziaria e/o attuariale;*
- *controlli interni e gestione dei rischi;*
- *organizzazione aziendale e remunerazioni.*

Al fine di assicurare un'adeguata dialettica all'interno dell'Organo amministrativo, volta a favorire l'assunzione di decisioni collegiali con sempre maggiore consapevolezza, nonché di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati endoconsiliari, il Consiglio di Amministrazione ritiene altresì opportuno, in coerenza con le indicazioni della normativa di settore, il concorso, all'interno dell'Organo amministrativo di una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la suddetta dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio e dei Comitati stessi.

Fermo restando che, con riguardo all'indipendenza degli Amministratori, ai sensi del Regolamento CONSOB n. 16191/2007 (il "Regolamento Mercati"), essendo UnipolSai sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati), il Consiglio di Amministrazione della Società deve essere in ogni caso composto in maggioranza da Amministratori indipendenti, sia ai sensi del Testo Unico della Finanza che del Codice di Autodisciplina, al fine di definire la composizione qualitativa considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione, l'Organo amministrativo in carica, considerate le indicazioni del Codice di Autodisciplina, ritiene altresì di ribadire l'importanza che:

- (i) *siano adeguatamente rappresentate le su richiamate competenze manageriali e professionali, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla*

presenza in tale organo di diversi generi, esperienze, anche internazionali, se del caso, fasce d'età e anzianità di carica, valutando, a tale ultimo riguardo, l'opportunità di mantenere un numero adeguato di Amministratori oggi in carica;

- (ii) in particolare, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di settore (e segnatamente a seguito dell'entrata in vigore del regime c.d. Solvency II), il Consiglio sia dotato di competenze, già oggi presenti, in materia di controlli interni e di gestione dei rischi, anche nell'ottica di consentire un'adeguata composizione del Comitato Controllo e Rischi;*
- (iii) gli Amministratori non esecutivi siano in grado di fornire adeguato contributo alle attività consiliari, arricchendo la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare, in modo da poter analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo così ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.*

Inoltre, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, il presente Consiglio di Amministrazione raccomanda che i candidati alla carica di Amministratore debbano essere in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Modifica degli artt. 14 (“Cariche sociali”), 15 (“Riunioni del Consiglio di Amministrazione”), 18 (“Comitato Esecutivo”), 20 (“Direzione Generale”), 21 (“Rappresentanza sociale”) e 26 (“Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito ad alcune modifiche statutarie, per le motivazioni di seguito illustrate.

Si ricorda preliminarmente che, con l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (“UnipolSai” o la “Società”) di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, viene a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2013.

Onde riconoscere al nuovo organo amministrativo di UnipolSai un'adeguata discrezionalità decisionale nell'individuare le soluzioni che, in funzione dell'assetto di *governance* del Gruppo, saranno ritenute più idonee in sede di nomina delle cariche sociali, si propone all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di modificare anzitutto l'art. 14 dello Statuto sociale, introducendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'obbligo, di nominare uno o più Amministratori Delegati.

Conseguentemente, si propone di modificare anche gli artt. 15, 18, 20 e 21 dello Statuto sociale, introducendo dopo i riferimenti ivi contenuti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, la precisazione “ove nominato” ovvero “ove nominati”.

Si propone altresì – sempre al fine di rendere maggiormente flessibile il regime delle competenze in materia di governo del sistema dei controlli interni, oltre che societario – di modificare l'art. 26 dello Statuto sociale, attribuendo anche al Presidente, oltre che all'Amministratore Delegato (ove nominato), il potere di proporre al Consiglio di Amministrazione il candidato alla carica di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Si riporta a raffronto il testo degli artt. 14, 15, 18, 20, 21 e 26 dello Statuto sociale di UnipolSai, nella versione vigente e in quella con evidenza delle modifiche proposte.

(segue pagina successiva)

Testo	
<p>Articolo 14 - Cariche sociali</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.</p> <p>Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.</p> <p>Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p>	<p>Articolo 14 - Cariche sociali</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

Testo	
<p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre attribuisce a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.</p> <p>In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato; b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione; c) stabiliscono le direttive operative alle quali i Dirigenti danno esecuzione. <p>La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori Generali è disciplinata dal successivo art. 20.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione inoltre può attribuire a uno o più dei suoi componenti la carica di Amministratore Delegato.</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>
<p>Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con</p>	<p>Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>[invariato]</p>

Testo	
<p>periodicità almeno trimestrale.</p> <p>Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.</p> <p>La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.</p> <p>In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente</p>	<p>Inoltre il Consiglio Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato, ove nominato.</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>

Testo	
<p>più anziano d'età.</p> <p>In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p>	<p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>
<p>Articolo 18 - Comitato Esecutivo</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore</p>	<p>Articolo 18 - Comitato Esecutivo</p> <p>[invariato]</p> <p>Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore</p>

Testo	
<p>Delegato.</p> <p>Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.</p> <p>E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Delegato, ove nominati.</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p> <p>[invariato]</p>
<p>Articolo 20 - Direzione Generale</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può</p>	<p>Articolo 20 - Direzione Generale</p> <p>[invariato]</p>

Testo	
<p>nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, Direttori Generali, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.</p> <p>Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.</p> <p>Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.</p>	<p>[invariato]</p> <p>Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.</p>
<p>Articolo 21 - Rappresentanza sociale</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di</p>	<p>Articolo 21 - Rappresentanza sociale</p> <p>La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministratori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, ove nominato, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il</p>

Testo	
<p>Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.</p>	<p>Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.</p>
<p>Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata</p>	<p>Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ove nominato, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.</p> <p>[invariato]</p>

Testo	
dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.	

Le modifiche statutarie proposte non attribuiscono agli Azionisti che non abbiano concorso all'approvazione delle stesse l'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione.

Proposta

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,

– *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di modificare gli artt. 14, 15, 18, 20, 21 e 26 dello Statuto sociale, come segue:*

“Articolo 14 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ne stabilisce gli ordini del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze del caso, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti uno o più Vice Presidenti.

Gli Amministratori che ricoprono la carica di Vice Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne fanno le veci, a partire dal più anziano d'età.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo Statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al o ai Vice Presidenti e/o a uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

*Il Consiglio di Amministrazione inoltre **può attribuire** a uno o più dei suoi*

componenti la carica di Amministratore Delegato.

In particolare, gli Amministratori che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 21:

- a) curano l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato;*
- b) sovrintendono alla gestione dell'impresa nell'ambito dei poteri loro attribuiti e secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione;*
- c) stabiliscono le direttive operative alle quali i Dirigenti danno esecuzione.*

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Direttori Generali, Condirettori Generali e Vice Direttori Generali è disciplinata dal successivo art. 20.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di Segretario del Comitato Esecutivo, ove nominato.”

“Articolo 15 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, con periodicità almeno trimestrale.

*Inoltre il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre Amministratori, o un Amministratore Delegato, **ove nominato**.*

Il Consiglio di Amministrazione può anche essere convocato, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno un Sindaco.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, anche fuori dalla sede legale, nonché delle materie da trattare, da spediti agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e tutti i membri del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età.

In mancanza la presidenza è assunta da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.”

“Articolo 18 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, scegliendone i componenti fra i propri membri, determinandone il numero, e delegando ad esso tutte o parte delle proprie attribuzioni, salvo le attribuzioni espressamente riservate per legge o per Statuto al Consiglio di Amministrazione.

*Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il o i Vice Presidenti, nonché coloro che ricoprono la carica di Amministratore Delegato, **ove nominati**.*

Per le modalità di convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 15 per il Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. In mancanza la presidenza è assunta da un altro componente designato dal Comitato Esecutivo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni, le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate dall'art. 16 per il Consiglio di Amministrazione.”

“Articolo 20 - Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tanto nel suo seno che all'infuori di esso, Direttori Generali, Condirettori Generali, Vice Direttori Generali,

determinandone i poteri, le attribuzioni e, se del caso, i compensi ed eventualmente attribuendo loro la rappresentanza della Società, con potere di firma individuale o congiunto, per il compimento di specifici atti o categorie di atti, e sempre nei limiti dei poteri attribuiti.

Gli stessi possono assistere, se richiesti, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente del Comitato Esecutivo, con voto consultivo.

*Il Presidente, il o i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, **ove nominati**, nei limiti delle proprie attribuzioni delegate, sono autorizzati a conferire mandati e procure, anche di natura processuale, ai Direttori Generali, ai Condirettori Generali, ai Vice Direttori Generali, ai Dirigenti, nonché a terzi anche non dipendenti, ma sempre con riferimento a specifici atti o categorie di atti rientranti nell'ambito dei propri poteri.”*

“Articolo 21 - Rappresentanza sociale

*La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta agli Amministra-tori che rivestono la carica di Presidente, di Vice Presidente e di Amministratore Delegato, **ove nominato**, in via fra loro disgiunta, nonché a quegli Amministratori e Dirigenti cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia attribuita limitatamente all'esercizio dei poteri loro delegati. I predetti hanno la facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.”*

“Articolo 26 - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

*Il Consiglio di Amministrazione, su proposta **del Presidente o dell'Amministratore Delegato, ove nominato**, procede alla nomina di un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, individuando all'uopo un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D.Lgs. citato e di adeguata professionalità che abbia svolto attività di direzione nel settore amministrativo/contabile o finanziario o del controllo di gestione o di audit interno di una società i cui strumenti finanziari siano quotati su un mercato regolamentato ovvero che svolge attività bancaria, assicurativa o finanziaria o, comunque, di rilevanti dimensioni. A tal fine il Consiglio di Amministrazione acquisisce il parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale.*

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la durata dell'incarico, non superiore alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina.”

2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per la iscrizione della adottata deliberazione nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale ovvero richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti."*

Bologna, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

[PAGINA IN BIANCO]


UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
tel. +39 051 5077111
fax +39 051 375349

Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73
Registro delle Imprese di Bologna
C.F. e P.IVA 00818570012
R.E.A. 511469

Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese
di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo dei gruppi
assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com
www.unipolsai.it



www.unipolsai.com
www.unipolsai.it

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna